

Direzione Legislazione Opere Pubbliche

**Principali novità normative
e giurisprudenziali**

Dal 24 al 28 marzo 2025

Provvedimenti e Atti Normativi

Comunicato ANAC 11 marzo 2025

Con il comunicato dell'11 marzo 2025, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha fornito importanti chiarimenti sul valore del coefficiente "R" da applicare per l'anno 2025, nell'ambito delle tariffe delle SOA per l'attività di attestazione.

Il coefficiente, determinato secondo le modalità previste dal Manuale sull'attività di qualificazione, riflette l'aggiornamento dell'indice ISTAT FOI e dei relativi coefficienti di raccordo.

Il valore per l'anno 2025 è stato calcolato in 1,529, come previsto dalla formula contenuta nella Tabella B – Parte I dell'Allegato II.12 al d.lgs. n. 36/2023.

Per maggiori informazioni, si rimanda al testo del Comunicato ([clicca qui](#)).

*** **

Parere MIT 30 gennaio 2025, n. 3208

Con il parere n. 3208/2025, il MIT ha fornito chiarimenti sulla qualificazione delle stazioni appaltanti in caso di concessioni miste comprendenti progettazione, lavori e servizi.

In particolare, è stato richiesto se, ai sensi del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023) e delle modifiche introdotte dal D.lgs. 209/2024, la stazione appaltante debba possedere contestualmente la qualificazione SF2 per i servizi e L2 per i lavori, anche quando i lavori risultino ampiamente sotto soglia.

La risposta del MIT evidenzia che, laddove il valore complessivo della concessione superi le soglie di rilevanza europea previste per i PPP, si applica comunque la disciplina del comma 18 dell'art. 62, richiedendo la qualificazione in entrambe le categorie, a prescindere dalla prevalenza economica dei servizi sui lavori.

Per maggiori informazioni, si rimanda al testo del Parere ([clicca qui](#)).

*** **

Parere MIT 27 febbraio 2025, n. 3138

Con il parere n. 3138 del 27 febbraio 2025, il MIT ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione della disciplina sulla garanzia provvisoria negli affidamenti sotto soglia, con riferimento all'ipotesi in cui la stazione appaltante, pur potendo ricorrere alla procedura negoziata prevista dall'art. 50, co. 1, lett. c) del Codice dei contratti pubblici, opti per una procedura aperta, nel rispetto di quanto indicato dalla circolare MIT n. 298/2023.

In particolare, è stato chiesto se, in tale contesto, debba applicarsi la disciplina di cui all'art. 53, commi 1 e 2, o quella prevista dall'art. 106 del Codice.

La risposta del MIT evidenzia che, anche in caso di utilizzo della procedura ordinaria, gli affidamenti sotto soglia – in assenza di un interesse transfrontaliero certo – restano soggetti alle misure di semplificazione previste per tale tipologia di contratti. Tra queste rientra anche la disciplina della garanzia provvisoria, fermo restando l'obbligo per la stazione appaltante di valutare attentamente i rischi legati alla possibile mancata sottoscrizione del contratto da parte dell'aggiudicatario.

Per maggiori informazioni, si rimanda al testo del Parere ([clicca qui](#)).

*** **

Parere MIT 27 febbraio 2025, n. 3160

Con il parere n. 3160/2025, il MIT è intervenuto su una questione relativa all'obbligo per i Comuni non capoluogo e non qualificati di ricorrere a stazioni appaltanti qualificate per affidamenti PNRR/PNC.

In particolare, è stato richiesto se, per appalti di importo inferiore a 500.000 euro da aggiudicare dopo il 30 giugno 2024, un Comune non qualificato possa procedere autonomamente o debba rivolgersi a una stazione appaltante qualificata.

La risposta del MIT evidenzia che, a partire dal 1° luglio 2024, anche per gli appalti finanziati con risorse PNRR/PNC trovano piena applicazione le regole del nuovo Codice dei contratti pubblici in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti. Pertanto, in assenza dei requisiti di qualificazione, sarà necessario ricorrere a una stazione appaltante qualificata.

Per maggiori informazioni, si rimanda al testo del Parere ([clicca qui](#)).

Focus Giurisprudenza

Consiglio di Stato, Sez. IV, 24/03/2025, n. 2418

Con la sentenza n. 2418 del 2025, il Consiglio di Stato ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità, nelle gare da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di proporre soluzioni progettuali difformi rispetto al progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE), in assenza di un espresso divieto contenuto nella *lex specialis*.

La vicenda trae origine da una procedura di gara, all'esito della quale un operatore economico ha impugnato l'aggiudicazione, sostenendo che le offerte dei primi due classificati non rispettassero il PFTE, avendo previsto soluzioni tecniche differenti da quelle indicate nella documentazione di gara.

In primo grado, il TAR ha respinto il ricorso, escludendo che le offerte in questione integrassero un *aliud pro alio*, poiché le varianti proposte non incidevano sulle caratteristiche essenziali dell'intervento. Le soluzioni tecniche difformi sono state ritenute ammissibili in quanto riconducibili a varianti migliorative compatibili con la disciplina di gara e coerenti con l'oggetto dell'affidamento.

Il Consiglio di Stato ha confermato tale impostazione, precisando che, in mancanza di un espresso divieto, le offerte possono discostarsi dal PFTE purché restino fedeli alle componenti essenziali dell'opera, senza alterarne tipologia, struttura o funzione. Le varianti migliorative, in tal caso, costituiscono espressione della concorrenza tecnica tra operatori e sono legittimamente valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio. Sono state inoltre respinte le ulteriori censure relative al rispetto dei termini esecutivi e alle modalità di apertura delle offerte.

Per una lettura integrale della sentenza, [clicca qui](#).

*** **

Consiglio di Stato, Sez. V, 31/12/2024, n. 10542

Con la sentenza n. 10542 del 31 dicembre 2024, il Consiglio di Stato ha fornito chiarimenti su limiti e presupposti del sindacato giurisdizionale in materia di verifica dell'anomalia dell'offerta, nell'ambito di una procedura ristretta per l'affidamento di un appalto integrato.

La vicenda trae origine da un'aggiudicazione disposta in favore di un operatore economico, il cui sub-procedimento di verifica di congruità dell'offerta era stato ritenuto legittimo dalla stazione appaltante, anche a seguito di istanza di autotutela avanzata dal concorrente secondo classificato.

In primo grado il TAR ha accolto il ricorso proposto dall'operatore escluso, rilevando carenze istruttorie nella valutazione della congruità del costo della manodopera, e ha disposto l'annullamento dell'aggiudicazione, con contestuale dichiarazione di inefficacia del contratto stipulato e subentro del ricorrente nell'esecuzione.

Il Consiglio di Stato ha riformato la pronuncia di primo grado, affermando che il giudice amministrativo non può sostituirsi all'amministrazione nelle valutazioni discrezionali, se non in presenza di un precedente annullamento giurisdizionale conforme alla regola del *one shot temperato*.

La sentenza è stata pertanto cassata, con rinvio all'amministrazione affinché proceda a una nuova verifica dell'anomalia, tenendo conto in modo puntuale della congruità del costo della manodopera rispetto al numero effettivo delle unità lavorative previste.

Per una lettura integrale della sentenza, [clicca qui](#).